STUDIO LEGALE

Avv. Alfredo di Franco

Via E. De Filippo n.18, sc. C – cond. Habitat –
81031 Aversa (CE)
Tel./Fax 081/8113104
pec: alfredo.difranco@avvocatismcv.it

TRIBUNALE DI NOLA

RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Ai sensi degli artt. 65-73 del C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019)

Per: Il sig. Emanuele Chetta, nato a Napoli il 26/08/1980, C.F. CHTMNL80M26F839P e residente a Pomigliano D'Arco (NA) in via Napoli 67, assistito dall'Avv. Alfredo di Franco – C.F.: DFRLRD72C06A512W - pec: alfredo.difranco@avvocatismcv.it - Fax: 0818113104, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Aversa (Ce), alla Via E. De Filippo n.18, sc. C – cond. Habitat, giusta procura in calce al presente atto

Organismo di Composizione della Crisi

O.C.C. PRESIDIUM DEBITORES – Napoli, Via G. Porzio n. 4 - C.D. Isola G1 - scala D int. 56 - 80143 NAPOLI

pec: occsangiorgiocremano@pec.presidiumdebitores.it

Gestori Nominati

Avv. Lara Mutascio (C.F.: MTSLRA82L65A783O), con studio in Benevento, via Raguzzini n.10

pec: laramutascio1982@pec.it

INDICE

SOMMARIO

Premessa 2
1) Composizione nuclei familiari dei debitori 3
2) Cause dell'indebitamento 4
3) Elenco creditori 6
4) Ricostruzione del patrimonio 7
Dichiarazione dei redditi degli ultimi cinque anni 8
Condizione reddituale del sig. Chetta 8

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

Patrimonio Mobiliare 8
Patrimonio Immobiliare 9
5) Debitoria del proponente 9
6) Spese mensili nucleo familiare 9
7) Indicazione eventuali atti del debitore impugnati dai creditori 11
8) Procedure esecutive promosse in danno della proponente 12
9) Diligenza impiegata nell'assunzione delle obbligazioni 12
10) Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte 15
11) Valutazione completezza e attendibilità documentazione ex art 68, co.2, lett. C 19
12) Proposta del piano di ristrutturazione dei debiti 19
Classi dei creditori 19
13) Richiesta sospensione e cessazione trattenute in busta paga 22
14) Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria 23
15) Conclusioni 27

Premessa

1. Il sig. Emanuele Chetta non è soggetto a procedure concorsuali previste per gli imprenditori dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in quanto non riveste la qualifica di imprenditore
2. Il proponente dichiara di versare in uno stato di sovraindebitamento; di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio non prontamente liquidabile per farvi fronte. Di trovarsi, pertanto, nella definitiva incapacità a poter adempiere alle obbligazioni assunte e che, quindi, ricorrono le condizioni di ammissibilità alla procedura ex art. 66 C.C.I.I.: Il sig. Chetta non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero non ha proposto, nello stesso periodo, una procedura di ristrutturazione dei debiti con relativa pubblicazione sul portale e instaurazione del contraddittorio con i creditori. Non ha subito provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, né ha subito la revoca o la cessazione del piano di ristrutturazione dei debiti; ed ancora, di non aver subito l'impugnazione di uno dei provvedimenti di liquidazione del proprio patrimonio e di non aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
3. Alla luce di quanto sopra e ai sensi degli' artt. 66 e seguenti del CCII,

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

ricoprendo la qualifica di " consumatore", il ricorrente ha presentato, con l'assistenza dello scrivente difensore, istanza per la ristrutturazione familiare dei debiti del consumatore presso l'O.C.C. PRESIDIUM DEBITORES-NOLA

4. La detta istanza è stata oggetto di verifica ed opportuna relazione da parte del nominato OCC.
5. All'esito di tale istanza, l'Organismo di Composizione della Crisi, ha nominato quale gestore della crisi l'Avv. Lara Mutascio (C.F.: MTSLRA82L65A783O), con studio in Benevento, via Raguzzini n.10.
6. Lo scrivente difensore ha quindi chiesto al professionista nominato la redazione della relazione ai sensi degli art. 66 e ss CCII contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai proponenti nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei proponenti di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata e posta alla loro attenzione; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, i soggetti finanziatori abbiano o meno tenuto conto del merito creditizio dei proponenti, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al reddito disponibile.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore

CHIEDE

che il ricorrente sia ammesso alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi degli articoli 65 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, secondo la proposta che si formula col presente ricorso, corredata dalla relazione del Gestore nominato dall'OCC.

1

Composizione del nucleo familiare

In data 02/07/2015 il sig. Chetta Emanuele ha contratto matrimonio in Pomigliano D'Arco (Na) con la [redacted] nato da una precedente relazione sentimentale.

Attualmente il nucleo familiare del sig. Chetta Emanuele, in regime di separazione de

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

beni con la consorte, è così composto:

- **Chetta Emanuele**, nato a Napoli il 26/08/1980, C.F. CHTMNL80M26F839P
- [redacted]

2

Cause dell'Indebitamento

1. Nel settembre del 2015 il sig. Chetta si arruolava nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, partecipando al corso di formazione "Allievi Vigili del Fuoco" presso la Scuola Centrale Antincendi (S.C.A.) di Capannelle, a Roma.
2. Terminato il corso di formazione, nel mese di aprile del 2016 il sig. Chetta venne assegnato presso il Comando Provinciale di Como. Con la moglie e il minore [redacted] (figlio della [redacted]), il proponente si trasferiva a Cantù (Co), prendendo in fitto un immobile con un canone mensile di €. 450,00
3. Con un reddito mensile pari a circa € 1.400,00 e con la consorte impegnata nella cura del figlio minore, oltre che in attesa della primogenita della coppia, le spese correnti, incluso il canone di locazione, rendevano eccessivamente impegnativa la gestione del menage familiare**.** Ciò portava il sig. Chetta a dover lasciare l'immobile dopo cinque mesi, con la consorte a far ritorno nel comune di origine (Pomigliano d'Arco – Na) presso l'abitazione messa a disposizione dai suoi genitori e con il proponente a pernottare in caserma.
4. Nel luglio del 2019 il sig. Chetta sottoscriveva con IntestaSanpaolo un contratto di finanziamento della durata di 72 rate mensili di €. 73,00, per un importo complessivo da restituire di €. 5.256,00. Finanziamento estinto anticipatamente nell'aprile del 2024 in quanto rinegoziato con altro prestito concesso sempre da IntesaSanpaolo, della durata di 120 rate mensili da €. 63,00, per un importo complessivo di €. 7.560,00 (Anche quest'ultimo estinto anticipatamente per quanto si dirà ai capi 12 e 13).
5. Nel mese di novembre del 2020 il sig. Chetta, unitamente alla consorte, sottoscriveva con Fiditalia S.p.A. un contratto di finanziamento della durata di otto anni, per un importo complessivo di € 19.398,08 da restituire in n. 96 rate mensili di € 200,63 (+1,00 per spese incasso) a partire dal 28/12/2020. Finanziamento estinto anticipatamente nel marzo 2026 (per quanto si dirà ai capi 12 e 13). L'importo ricevuto

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

fu utilizzato dal sig. Chetta per pagare l'arredamento (€. 12.000,00) ordinato nel mese di luglio (si allega documento).

6. Nel mese di novembre del 2021 il sig. Chetta veniva trasferito presso il Comando Provinciale di Caserta, sede operativa di Piedimonte Matese, per poi essere trasferito nel 2024 presso l'attuale sede del Comando VV.F. Napoli, sede Centrale, con la qualifica di Vigile del Fuoco Esperto.
7. Nel Marzo del 2021 il sig. Chetta sottoscriveva con la Banca Popolare Pugliese un contatto di cessione del quinto e un contratto di delega di pagamento, e precisamente:
   - contratto di cessione del quinto (contratto n. 120180.A), della durata di 10 anni (n.ro 120 rate), per una somma finanziata di €. 33.000,00, con rata mensile di euro 337,05.
   - contratto di delegazione di pagamento n.120179.A, della durata di dieci anni (n. 120 rate), di €. 33.500,00, con rata mensile di euro 332,10.

   Gli importi ricevuti furono utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria della casa coniugale (€. 45.000,00 circa), per il montaggio di infissi, per l'acquisto di materiali e mobilio (€. 4.085,60) e per il pagamento di compensi professionali, (si allega: CILA, computo metrico, preventivo acquisto materiali, preventivo posa in opera di infissi, acquisto porte interne e fatture).
8. Nel luglio del 2022 nasceva la secondogenita Gulia.
9. Nel febbraio del 2023 il sig. Chetta sottoscriveva con la consorte un contratto di finanziamento con Sella Personal Credit della durata di 84 rate mensili di €. 347,00, per un importo complessivo da restituire di €. 29.148,00. Finanziamento estinto anticipatamente con il finanziamento di gennaio del 2026.
10. Nel mese di gennaio del 2024 il sig. Chetta rinegoziava con IntesaSanpaolo il prestito concesso nel luglio del 2019, sottoscrivendo un nuovo contratto di finanziamento della durata di 10 anni (120 rate), con rata mensile da €. 63,00 e importo complessivo da restituire di €. 7.560,00. Come già anticipato al punto 4) tale finanziamento è stato estinto anticipatamente con quello concesso, sempre da IntesaSanpaolo, nel gennaio del 2026.
11. Nel mese di maggio del 2025 il sig. Chetta estingueva anticipatamente la cessione del quinto e la delega di pagamento in essere con la Banca Popolare Pugliese in quanto entrambe rinegoziate con Prestitalia, sottoscrivendo con quest'ultima i seguenti contratti:
   - contratto di cessione del quinto n. 4900418460, della durata di 10 anni (n.ro 120 rate), con rata mensile di euro 349,00 (con somma versata sul conto €. 10.890,38).

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

- contratto di delega n. 4900423631, della durata di 10 anni (n.ro 120 rate), con rata mensile di €. 340,00 (con somma versata sul conto di €. 9.734,18).

  Tale importo veniva destinato al sostenimento delle spese funerarie del suocero (pari ad € 1.500,00), al pagamento dell'acconto versato nell'ottobre 2025 per l'intervento chirurgico programmato a cui la consorte è stata sottoposta nel gennaio 2026 (acconto di € 1.500,00), nonché all'acquisto di un veicolo usato, targato FL 222MW, atteso che quello di proprietà era affetto da guasti meccanici di entità tale da renderne antieconomica la riparazione.

  Il veicolo acquistato veniva poi rivenduto nel gennaio 2026 al fine di recuperare liquidità e procedere all'acquisto di un'autovettura usata di minor valore economico, individuata nell'attuale Ford B-Max targata. FA589SJ, immatricolata nel 2015.

12. Dopo aver valutato con attenzione la propria situazione finanziaria complessiva, nel gennaio del 2026 il sig. Chetta maturava la decisione di voler estinguere anticipatamente i finanziamenti in essere. Tale scelta nasceva dall'esigenza di porre ordine nella propria esposizione debitoria, ormai caratterizzata da una pluralità di obbligazioni frammentate, con scadenze e importi differenti, che rendevano complessa la gestione dei pagamenti e poco prevedibile la pianificazione delle uscite mensili. Il sig. Chetta optava, pertanto, per la sottoscrizione di una nuova operazione creditizia finalizzata ad accorpare i pregressi impegni in un'unica rata mensile, andando così a semplificare la gestione finanziaria e ottenere condizioni economiche maggiormente sostenibili rispetto alla frammentazione delle precedenti obbligazioni.
13. Il 12 Gennaio 2026 il sig. Chetta ha quindi sottoscritto con l'istituto di credito IntesaSanPaolo, presso il quale ha un conto corrente dove viene mensilmente accreditato lo stipendio, il contratto di finanziamento n. 78992397, della durata di 7 anni (n.ro 84 rate +1 di ammortamento tecnico) per un importo finanziato di euro 39.250,00, con prima rata di €. 917,86 (comprensiva di interessi di preammortamento) e successive rate di €. 633,86. Con l'importo ricevuto, il sig. Chetta ha pertanto estinto quello in essere con lo stesso istituto di credito (sottoscritto nell'aprile del 2024), quello in essere con Sella Personal Credit e il finanziamento in essere con Fiditalia

3

Elenco dei creditori e domicili digitali

Tabella 1

Debito	Creditore	Domicili digitali dei creditori

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

contratto di cessione del quinto n. 4900418460, della durata di 10 anni (n.ro 120 rate), con rata mensile di euro 349,00.	**Prestitalia spa**	prestitalia@pec.intesasanpaolo.com
contratto di delega n.120179.A, della durata di dieci anni (n.ro 120 rate), con rata mensile di euro 332,10	**Prestitalia spa**	prestitalia@pec.intesasanpaolo.com
07120210060220285000 07120240059855918000	**Agenzia Entrate Riscossione Cartelle di pagamento** Prefettura Na (Sanz. Amm.va) Prefettura Na (Sanz. Amm.va)	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Bollo auto Anno 2026	**Regione Campania**	tributiregionali@pec.regione.campania.it
TARI (2021 -2024)	**Comune di Pomigliano D'Arco**	comune.pomiglianodarco@legalmail.it
Contratto di finanziamento n. 78992397, della durata di 7 anni (n.ro 84 rate), con rata di €. 633,86.	**IntesaSanpaolo**	info@pec.intesasanpaolo.com
Carta di credito	**IntesaSanpaolo**	info@pec.intesasanpaolo.com

4

SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL SIG. CHETTA

RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO

Dichiarazione dei redditi degli ultimi cinque anni

Il sig. Chetta Emanuele è assunto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in data 07/09/2015. Attualmente presta servizio presso il Comando VV.F. Napoli, sede Centrale, con la qualifica di Vigile del Fuoco Esperto.

DICHIARAZIONE ANNO	REDDITO ANNO	REDDITO COMPLESSIVO (lordo)
CUD 2026	2025	32.704,71
CUD 2025	2024	30.604,91
CUD 2024	2023	30.666,58
CUD 2023	2022	29.339,24

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

CUD 2022	2021	28.180,47

Si evidenzia la sostanziale stabilità del rapporto di lavoro; l'assenza di occultamenti reddituali e la piena tracciabilità delle entrate.

Condizione reddituale del sig. Chetta Emanuele

Il sig. Chetta percepisce dalla R.T.S. di Napoli uno stipendio mensile, a lordo delle rate del quinto e della delega e degli assegni familiari, di circa €. 1.832,00 (come da buste paga e CUD che si depositano), con accredito su conto corrente accesso presso Poste Italiane.

Reddito Mensile	Lavoro	Assegno unico	Ratei Pensione	Locazioni	Rendite
Chetta Emanuele	**1.832,00** A lordo del quinto e delega	**700,00***	0	0	0

***** assegno di mantenimento che è percepito dalla consorte del sig. Chetta, attualmente nella misura di €. 700,00

- Come da decreto di omologa n. 1672/16 del Tribunale di Nola (che si allega), la sig.ra [redacted], coniuge del proponente, inoccupata, percepisce dal padre del minore Francesco un assegno di mantenimento mensile di €. 300,00.
- L'assegno di mantenimento destinato al minore ha natura vincolata e, pertanto, non costituisce una posta liberamente distribuibile ai creditori, non potendo essere distratta dalla finalità di soddisfare i bisogni del beneficiario.
- Conseguentemente, il reddito rilevante ai fini della valutazione della proposta deve essere considerato in relazione al fabbisogno complessivo del nucleo familiare e che, tra le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, è computato anche il suddetto assegno.

Patrimonio Mobiliare: Elenco beni mobili registrati, conti correnti e carte di credito

Descrizione	Proprietà	Pesi - ipoteche e trascrizioni	Valore
Conto corrente Intesa SanPaolo n ……..2171			
Carta di Credito consegnata da IntesaSanpaolo n 5398……54			
Veicolo Ford B Max tg. FA589SJ imm. 28/09/2015			4.500,00

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

Patrimonio Immobiliare

Il sig. Chetta non è proprietario di beni immobili

5

DEBITORIA DEL SIG. CHETTA

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del sig. Chetta.

A tal proposito si fornisce sia un riassunto della debitoria del ricorrente ed il grado di privilegio.

Tabella 2

CREDITORE	RIFERIMENTO CONTRATTO / TITOLO	DEBITO RESIDUO (€)	GRADO DI PRELAZIONE
REGIONE CAMPANIA	Bollo auto 2026	177,90	**Privilegio mobiliare 20° (tributi locali)**
COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	TARI anni 2021–2026	3.600,00	**Privilegio mobiliare 20° (tributi locali)**
PRESTITALIA S.P.A.	Cessione del quinto n. 4900418460	37.343,00	**Chirografario**
PRESTITALIA S.P.A.	Delegazione di pagamento n. 4900423631	35.526,80	**Chirografario**
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Cartelle nn. 07120210060220285000 e 07120240059855918000	601,02	**Chirografario**
INTESASANPAOLO S.P.A.	Finanziamento n. 78992397	46.270,12	**Chirografario**
INTESASANPAOLO S.P.A.	Carta di credito n. 5398…54	1.952,00	**Chirografario**
TOTALE	**125.470,84**		

Totale privilegiati: € 3.777,90 - Totale chirografari: € 121.692,94

Esposizione passiva complessiva del ricorrente: € 125.470,84

6

Elenco spese medie mensili del nucleo familiare dei proponenti

Le spese mensili strettamente necessarie al sostentamento del nucleo familiare del sig. Chetta ammontano ad euro 2.080,00 circa (compreso l'assegno di mantenimento che la coniuge del proponente percepisce per il figlio minor[redacted] e sono comprensive di:

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

DESCRIZIONE	IMPORTO MENSILE
Utenze (luce, gas, spese telefoniche, TARI, acqua, ecc.)	200,00
Oneri condominiali	50,00
Spese abbigliamento e calzature con tre minori. (Tale importo deve essere sommato alla quota parte dell'assegno di mantenimento di € 300,00[1] che la proponente percepisce dal padre del minore Francesco).	160,00
Spese alimentari e bevande (Tale importo deve essere sommato alla quota parte dell'assegno di mantenimento di € 300,00 che la proponente percepisce dal padre del minore Francesco)	550,00
Gestione auto, assicurazione, bollo auto e carburante	200,00
Spese sanitarie e parasanitarie	150,00
Spese scolastiche (tasse, libri e spese di trasporto). Anche in questo caso l'importo deve essere sommato alla quota parte dell'assegno di mantenimento di € 300,00 che la proponente percepisce dal padre del minore Francesco)	160,00
Visite specialistiche varie non mutuabili	120,00
Mobili, articoli, pulizia per la casa e igiene personale	90,00
Altro e imprevisti	100,00
TOTALE PARZIALE	1.780,00
A cui va aggiunto l'importo di €. 300,00 quale assegno di mantenimento percepito per il minore Francesco	
TOTALE SPESE MENSILI	2.080,00

Il sig. Chetta Emanuele intende pertanto mettere a disposizione l'importo mensile di **€. 450,00 per un periodo di sette anni,** da utilizzarsi per le spese della procedura (in prededuzione), dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari, non essendoci creditori privilegiati.

Fabbisogno familiare calcolato secondo l'art. 68 co. 3 e s.m.i.

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia determinato secondo i parametri previsti dall'Art. 68 comma 3 CCI

[1] **Neutralità dell'assegno di mantenimento:** l'assegno di mantenimento non è una risorsa liberamente disponibile per i creditori, ma una somma con un preciso vincolo di destinazione legale a favore dei figli (art. 268, D.lgs. n. 14 del 2019). La sua percezione serve a coprire le specifiche voci di spesa relative ai minori (come indicato nella tabella delle spese) e non altera la quota di reddito della debitrice da destinare alla procedura. Questa evidenza rafforza la congruità della quota di reddito che il piano lascia nella disponibilità della famiglia per un mantenimento dignitoso, in linea con i parametri dell'art. 68, comma 3, del CCII.

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

Assegno Sociale	Euro 546,24
Parametro scala equivalenza n. 2 componenti nucleo familiare ISEE DPCM 5 dicembre 2013 n. 159	N. 2,85 + 0,2 per nuclei con 3 figli minori
Fabbisogno familiare su base mensile	Euro 1.868,14

Il fabbisogno familiare, determinato secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 3, risulta inferiore rispetto a quello autocertificato dal consumatore, il quale appare invece pienamente coerente con i livelli di spesa medi delle famiglie residenti nel territorio di riferimento. Come pure attestato, per l'anno 2024, dalle tabelle ISTAT relative alla spesa media mensile delle famiglie per ripartizione geografica (Sud) composta da cinque persone, di cui tre minori, la soglia di povertà in Campania, in area Metropolitana, è calcolata in €. 1.769,69, per cui gli importi indicati e documentati per le spese dei proponenti risultano essere congrui, avendo i proponenti indicato solo voci di spesa indispensabili e necessarie alla vita quotidiana, peraltro in misura contenuta, e non avendo inserito voci di consumo né voluttuarie né superflue. Considerato, inoltre, l'ulteriore incremento dei prezzi registrato negli anni 2025 e 2026, dovuto alle tensioni internazionali che hanno inciso sui costi dei beni alimentari, delle utenze, dei carburanti e di altre voci essenziali, il fabbisogno autocertificato dai ricorrenti deve ritenersi non solo congruo, ma verosimilmente persino inferiore al reale fabbisogno familiare.

7

Indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori

Non risultano atti del sig. Chetta Emanuele impugnati dai creditori

***

Assenza protesti a carico del sig. Chetta Emanuele

Non risultano protesti a carico del sig. Chetta

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

8

Procedure esecutive promosse in danno al sig. Chetta Emanuele

Attualmente non risultano pendenti procedure espropriative a carico del sig. Chetta Emanuele.

9

SULLA DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E SULL'ASSENZA DI COLPA GRAVE, MALAFEDE O FRODE (ART. 69 CCII)

Al fine di consentire all'OCC di redigere la relazione particolareggiata che comprenda l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal proponente nell'assumere le obbligazioni, si espone quanto segue.

Per quanto sopra evidenziato e per quanto ci si appresta a documentare, l'indebitamento del sig. Chetta non nasce da una condotta speculativa, ma da una serie di eventi e necessità familiari che, nel tempo, hanno creato uno squilibrio finanziario insostenibile. L'analisi della cronologia dei fatti evidenzia i seguenti passaggi chiave:

- **Fase Iniziale e Investimento (2019-2021):** Il trasferimento a Como per motivi di servizio, con un unico reddito di circa € 1.400,00 a fronte delle esigenze di un nucleo familiare di tre persone e un canone di locazione, costringeva la famiglia a separarsi temporaneamente. Con il ritorno in Campania e il successivo trasferimento lavorativo a Caserta, infatti, il sig. Chetta ha cercato di consolidare la situazione familiare. I finanziamenti contratti in questo periodo sono stati finalizzati a bisogni primari e investimenti per il nucleo familiare: arredamento dell'abitazione e, soprattutto, interventi di manutenzione straordinaria sulla casa coniugale, di proprietà della consorte, per un importo significativo.
- **Aggravamento e "Effetto Valanga" (2022-2026):** La nascita della seconda figlia della coppia nel 2022 (per la sig.ra Rossi la terzogenita) e l'aumentato delle spese familiari ha condotto il sig. Chetta in una spirale debitoria, caratterizzata dal ricorso a nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti ("rinegoziazione"). Questa condotta, sebbene possa apparire imprudente, deve essere interpretata non come un atto di colpa grave, ma come il tentativo, seppur errato, di un soggetto non esperto di finanza di gestire una situazione sempre più complessa, cercando di "razionalizzare l'esposizione debitoria" e

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

ottenere rate mensili più sostenibili. La giurisprudenza ha chiarito che la mera sproporzione del debito non è di per sé sintomo di colpa grave.

È opportuno evidenziare che il proponente non presenta alcun debito di natura erariale ma solo un debito con il Comune di Pomigliano D'Arco per TARI non pagata.

I debiti di natura chirografaria risultano, invece, contratti nei confronti di istituti di credito e società finanziarie professionali.

Valga altresì osservare come tali soggetti, ai sensi dell'art. 124-bis del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), siano tenuti a svolgere una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore prima della concessione di qualsiasi finanziamento, trattandosi di un obbligo giuridico espressamente previsto dal legislatore.

La concessione di plurimi finanziamenti da parte di operatori qualificati ha ingenerato nel proponente un legittimo affidamento sulla propria capacità, almeno potenziale, di sostenere l'indebitamento.

La reiterata concessione di credito in favore del proponente da parte di intermediari professionali costituisce, invero, un indice rilevante del fatto che, al momento dell'assunzione delle singole obbligazioni, la posizione reddituale e finanziaria del sig. Chetta fosse stata ritenuta, almeno in via prognostica, compatibile con il rimborso. L'ordinamento, infatti, impone al finanziatore una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, da compiersi prima della conclusione del contratto, sulla base di informazioni adeguate, anche tratte da banche dati pertinenti, e finalizzata proprio a evitare pratiche irresponsabili di concessione del credito e fenomeni di sovraindebitamento. Lo stesso art. 124-bis TUB stabilisce che il finanziatore deve erogare il credito solo quando i risultati della valutazione inducano a ritenere che gli obblighi contrattuali saranno verosimilmente adempiuti.

Nel caso del sig. Chetta, tale affidamento è ulteriormente corroborato dalla documentazione contrattuale relativa all'ultimo finanziamento sottoscritto con IntesaSanpaolo (gennaio 2026), dalla quale emerge espressamente che l'istituto bancario ha svolto istruttoria precontrattuale, consultato sistemi di informazione creditizia e subordinato la concessione del finanziamento all'esito positivo della valutazione del merito creditizio.

L'esame del contratto del sig. Chetta rivela elementi specifici che rendono la valutazione del merito creditizio da parte di Intesa Sanpaolo un aspetto nevralgico e potenzialmente critico.

L'elemento più rilevante è la finalità dichiarata del prestito. Il contratto specifica in modo inequivocabile che il finanziamento è concesso per uno scopo preciso: I*l Contratto ha ad oggetto la concessione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "la Banca") di un*

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

prestito personale (di seguito "Prestito") finalizzato ad estinguere le esposizioni debitorie in essere con la Banca/società terze e ottenere eventuale liquidità aggiuntiva (Contratto di finanziamento IntesaSanpaolo)

Questa clausola dimostra che la Banca era pienamente a conoscenza, o comunque è stata posta nelle condizioni di conoscere, la preesistente situazione debitoria del sig. Chetta. Non si trattava di finanziare un nuovo progetto o acquisto, ma di ristrutturare un indebitamento già in essere. Tale circostanza imponeva al finanziatore un dovere di diligenza e prudenza ancora più stringente. La Banca avrebbe dovuto valutare non solo se il sig. Chetta potesse sostenere la nuova rata di € 633,86 mensili, ma se l'intera operazione, con un nuovo debito complessivo di € 53.497,57, fosse sostenibile nel lungo periodo (84 mesi) e rappresentasse una soluzione razionale alla sua situazione finanziaria, anziché un mero aggravamento della stessa.

In questo contesto il proponente, soggetto consumatore e non operatore professionale del credito, ha ragionevolmente confidato nel fatto che l'accesso al finanziamento fosse coerente con la propria capacità di rimborso, proprio perché tale sostenibilità era stata previamente vagliata da soggetti tecnicamente qualificati.

La giurisprudenza ha chiarito che il consumatore non è immeritevole quando abbia ritenuto, in modo ragionevole e al momento dell'assunzione dell'obbligazione, di poterla adempiere confidando sul reddito e sul patrimonio disponibili. Per converso, il legislatore ha espressamente sanzionato il creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato l'indebitamento ovvero violato i principi di cui all'art. 124-bis TUB, escludendogli persino la possibilità di opporsi all'omologa per contestare la convenienza della proposta. In altri termini il creditore non può dolersi, in sede di omologa, dell'aggravamento dell'indebitamento che egli stesso ha contribuito a determinare.

Nel caso di specie, l'incapacità del proponente di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte trova invece causa in un sovraindebitamento strutturale, determinato da una stabile sproporzione tra il reddito disponibile, il fabbisogno familiare essenziale e il carico debitorio complessivo, a fronte di un patrimonio prontamente liquidabile del tutto insufficiente. Quanto al veicolo di proprietà, esso costituisce l'unico bene mobile di apprezzabile valore; tuttavia, il suo potenziale valore di realizzo, pari ad €. 4.500,00, non sarebbe comunque idoneo a riequilibrare l'esposizione debitoria.

Sull'incapacità di adempiere incide significativamente la composizione del nucleo familiare del proponente, formato da sé, il coniuge e da tre minori (di cui uno adolescente) in fase di crescita e con un fabbisogno economico fisiologicamente crescente. Le spese per il

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

sostentamento mensile del nucleo familiare riportate nella tabella di cui al capo 8) riguardano voci primarie e incomprimibili: oneri condominiali, utenze, alimentazione, spese scolastiche, sanitarie, di trasporto, gestione e manutenzione dell'unico veicolo familiare e di gestione quotidiana dei minori.

Si tratta, dunque, non di spese voluttuarie, ma di costi essenziali di vita, coerenti con il parametro normativo che impone di valutare il reddito disponibile al netto dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del debitore e della sua famiglia.

Pertanto, la pluralità di affidamenti concessi al sig. Chetta Emanuele da parte di intermediari professionali del credito, tutti normativamente gravati dall'obbligo di preventiva e approfondita verifica del merito creditizio del consumatore, depone nel senso che la sostenibilità delle obbligazioni fosse stata ritenuta ex ante compatibile con la sua capacità restitutoria.

10

Ragioni dell'Incapacità di Adempiere le obbligazioni assunte
(Art. 68, co. 2, lett. a) e Art. 69 CCII)

Come già anticipato nel capo che precede, l'incapacità del proponente di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte non deriva da una scelta speculativa, da un ricorso al credito per finalità voluttuarie o da condotte fraudolente, ma dal progressivo consolidarsi di uno squilibrio economico-familiare divenuto non più reversibile in via ordinaria, in presenza di debiti ormai strutturalmente incompatibili con il reddito disponibile del nucleo familiare, avuto riguardo alle esigenze minime di mantenimento richieste dagli artt. 68 e 69 CCII

Dalla documentazione che si allega, emerge infatti che l'origine della crisi si colloca in una successione di eventi familiari e lavorativi: il trasferimento per ragioni di servizio fuori regione; il successivo sostenimento di spese per l'allestimento e l'abitabilità della casa familiare; l'incremento delle esigenze economiche del nucleo familiare in conseguenza dell'ampliamento della famiglia; il ricorso all'ultimo finanziamento finalizzato al riassetto di esposizioni pregresse.

Il dato decisivo, ai fini della presente procedura, è che l'odierna incapacità ad adempiere non si identifica con un'iniziale volontà di contrarre debiti senza prospettiva di rimborso, ma con il successivo aggravamento progressivo del rapporto tra entrate e uscite familiari. Tale aggravamento è culminato nella formazione di una struttura debitoria composta da rate mensili multiple.

La giurisprudenza di merito formatasi sull'art. 69 CCII ha chiarito che l'accesso al piano non

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

è precluso da una generica colpa del debitore, ma solo da una condotta integrante colpa grave, vale a dire una macroscopica imprudenza o grossolana trascuratezza. Nello stesso senso, è stato affermato che occorre valutare le ragioni concrete dell'indebitamento, distinguendo le esposizioni assunte per bisogni essenziali della vita familiare da quelle rivolte a vantaggi ingiustificati o al mantenimento di un tenore di vita sproporzionato.

Nel caso del sig. Chetta, tale soglia (della piena e manifesta consapevolezza di non poter ripagare i debiti) non è raggiunta per i seguenti motivi:

- **Finalità delle Obbligazioni:** I debiti sono stati contratti per scopi familiari e non per finalità estranee ai bisogni del nucleo (casa, salute, gestione familiare e acquisto di veicolo usato per la famiglia). La giurisprudenza è costante nel ritenere meritevole il debitore che "ha fatto ricorso al credito [...] per situazioni involontarie onde conservare risorse fondamentali alla propria vita [...] ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare".
- **Profilo soggettivo del debitore:** Il sig. Chetta è un consumatore per definizione: una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale. La sua diligenza non può essere valutata con il metro dell'operatore finanziario esperto, ma con quello del cittadino medio che, di fronte a difficoltà economiche, cerca soluzioni che appaiono razionali, pur non essendolo tecnicamente. La sua condotta non denota un "ostinata ed avventata reiterazione del ricorso al credito" a fini futili, ma un affannoso tentativo di mantenere la stabilità finanziaria della famiglia.
- **Assenza di intento fraudolento:** In nessun momento il sig. Chetta ha occultato la sua situazione, fornito documentazione falsa o posto in essere atti in frode ai creditori. Al contrario, ha sempre agito alla luce del sole, interagendo con gli istituti di credito, il che depone a favore della sua buona fede.

In conclusione, l'indebitamento non è frutto di una colpa grave, ma di una combinazione di necessità familiari crescenti e di una gestione della finanza personale non professionale, ma comunque orientata a far fronte agli impegni.

La giurisprudenza, consolidatasi a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 18610 del 2021, ha delineato con precisione la fattispecie della "concessione abusiva di credito". Questa si verifica quando un soggetto finanziatore, con dolo o colpa, inteso come condotta negligente, imprudente o violazione di norme di settore, come le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, eroga o mantiene un finanziamento a un'impresa che si trova in una palese situazione di difficoltà economico-finanziaria e in assenza di concrete e ragionevoli prospettive di superamento della crisi. Sebbene i principi sull'abusività del credito siano

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

nati nel contesto della crisi d'impresa, essi trovano una potente applicazione analogica anche nel campo del sovraindebitamento del consumatore. Il perno di questa estensione è il dovere del finanziatore di valutare il merito creditizio del debitore.

La giurisprudenza di merito ha esplicitamente tracciato questo collegamento: *Seppur elaborati rispetto alla diversa ipotesi della concessione abusiva del credito all'imprenditore, la Cassazione profila con forza ed efficacia la crucialità che la valutazione sul merito creditizio assume nel generale sistema del credito, che evidentemente ricomprende anche il credito al consumo, con le sue possibili (ed a volte drammatiche) ricadute in tema di sovraindebitamento* (Tribunale di Cagliari - Sentenza 5 novembre 2025, n. 127).

Il dovere di valutare la solvibilità del consumatore è sancito a livello europeo dalla Direttiva 2008/48/CE e a livello nazionale dall'art. 124-bis del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che tale obbligo mira a "responsabilizzare i creditori" e a "evitare la concessione di prestiti a consumatori non solvibili" (Judgment of the Court (Third Chamber) of 11 January 2024). La violazione di questo dovere può essere sanzionata con la nullità del contratto e la perdita del diritto agli interessi, anche se il consumatore non ha subito conseguenze pregiudizievoli, a sottolineare la valenza pubblicistica di tale obbligo.

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), e le norme che lo hanno preceduto (L. 3/2012 come modificata dal D.L. 137/2020), hanno recepito e potenziato questi principi, creando un "contrappeso alla colpa del debitore". Le norme rilevanti prevedono specifiche sanzioni e meccanismi. In particolare, l'art. 69, co. 2, stabilisce che "*Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento [...] non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del debitore*".

Questa disposizione rappresenta lo strumento più diretto messo a disposizione del consumatore. Invece di dover dimostrare un "aggravamento del dissesto" in senso aziendalistico, al consumatore è sufficiente provare che il finanziatore ha contribuito colpevolmente a creare o aggravare il suo stato di sovraindebitamento. La conseguenza non è un risarcimento, ma la perdita del diritto di opporsi al piano di ristrutturazione, che potrà quindi essere omologato anche con il suo dissenso, subendo la falcidia del proprio credito.

Come già osservato nel capo che precede, nel caso del sig. Chetta, tale affidamento è ulteriormente corroborato dalla documentazione contrattuale relativa all'ultimo finanziamento sottoscritto con IntesaSanpaolo (gennaio 2026), dalla quale emerge espressamente che l'istituto bancario ha svolto istruttoria precontrattuale, consultato

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

sistemi di informazione creditizia e subordinato la concessione del finanziamento all'esito positivo della valutazione del merito creditizio.

L'esame del contratto del Sig. Chetta rivela elementi specifici che rendono la valutazione del merito creditizio da parte di Intesa Sanpaolo un aspetto nevralgico e potenzialmente critico.

L'elemento più rilevante è la finalità dichiarata del prestito. Il contratto specifica in modo inequivocabile che il finanziamento è concesso per uno scopo preciso: I*l Contratto ha ad oggetto la concessione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "la Banca") di un prestito personale (di seguito "Prestito") finalizzato ad estinguere le esposizioni debitorie in essere con la Banca/società terze e ottenere eventuale liquidità aggiuntiva* (Contratto InesaSanpaolo)

Questa clausola, si ribadisce, dimostra che la Banca era pienamente a conoscenza, o comunque è stata posta nelle condizioni di conoscere, la preesistente situazione debitoria del Sig. Chetta. Non si trattava di finanziare un nuovo progetto o acquisto, ma di ristrutturare un indebitamento già in essere. Tale circostanza imponeva al finanziatore un dovere di diligenza e prudenza ancora più stringente. La Banca avrebbe dovuto valutare non solo se il Sig. Chetta potesse sostenere la nuova rata di € 633,86 mensili, ma se l'intera operazione, con un nuovo debito complessivo di € 53.497,57, fosse sostenibile nel lungo periodo (84 mesi) e rappresentasse una soluzione razionale alla sua situazione finanziaria, anziché un mero aggravamento della stessa.

In conclusione, il principio di responsabilità per concessione abusiva di credito, pur nascendo in ambito societario, si è evoluto in un principio generale di responsabilità del finanziatore per la violazione dei doveri di prudente valutazione del merito creditizio. Per il consumatore, questo principio trova una specifica e incisiva applicazione nel Codice della Crisi, che sanziona il creditore colpevole con la perdita del potere di opposizione al piano di ristrutturazione, fornendo al debitore uno strumento efficace per superare la propria crisi da sovraindebitamento causata o aggravata da un'erogazione di credito irresponsabile.

La concessione di un finanziamento di consolidamento di quasi € 40.000,00 (con restituzione dell'importo complessivo di € 53.497,57 - Contratto InesaSanpaolo) a un consumatore già indebitato costituisce un'operazione ad alto rischio di "aggravamento del dissesto", per usare un'analogia con il mondo imprenditoriale (Cass. Civ., Sez. 1, N. 18610 del 30-06-2021). Il punto non è vietare tali operazioni, ma assicurarci che siano frutto di un'analisi ponderata che offra concrete prospettive di riequilibrio finanziario per il debitore, e non solo un vantaggio per la banca che consolida la sua posizione.

***

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

Informazioni sugli atti di disposizione entro il quinquennio

Il proponente non ha compiuto atti di disposizione dei propri beni negli ultimi cinque anni.

11

Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore (Art. 68 co 2 lett. C)

Il ricorrente ha provveduto a fornire all'OCC la documentazione prevista dalla norma e la stessa è stata ritenuta dal gestore completa e attendibile.

***

Alla luce di quanto esposto, il ricorrente intende formulare la seguente

12

PROPOSTA

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (in prededuzione, privilegiati e chirografari), mediante il pagamento degli stessi in ordine e tempistiche diverse.

La situazione debitoria complessiva, evidenziata nella tabella riportata al capitolo 8 è di **€ 125.470,84** (al netto del compenso all'OCC che prudenzialmente viene determinato nell'importo di €. 4.000,00 e di €. 2.000,00 per l'Advaisor)

Ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII, il compenso all'OCC sarà erogato previa presentazione della relazione finale e liquidazione del Giudice. In occasione del primo progetto di riparto parziale, il Giudice potrà accordare all'OCC un acconto sul compenso pari a € 1.000,00 (acconto riportato nella tabella che segue)

CLASSI DEI CREDITORI E RIPARTIZIONE PER CLASSI

Creditore	Grado	Valore Credito (€)	% Soddisfazione	Valore Soddisfatto (€)	Fase di pagamento
Regione Campania (bollo auto 2026)	Privilegiato	177,90	100%	177,90	Fase 1
Comune di Pomigliano D'Arco (TARI)	Privilegiato	3.600,00	100%	3.600,00	Fase 1
Prestitalia S.p.A. (CQS)	Chirografario	37.343,00	25%	9.335,75	Fase 2

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

Prestitalia S.p.A. (Delega)	Chirografario	35.526,80	25%	8.881,70	Fase 2
Agenzia Entrate Riscossione	Chirografario	601,02	25%	150,26	Fase 2
IntesaSanpaolo S.p.A. (Finanziamento)	Chirografario	46.270,12	25%	11.567,53	Fase 2
IntesaSanpaolo S.p.A. (Carta)	Chirografario	1.952,00	25%	488,00	Fase 2
OCC — acconto (art. 71, co. 4, CCII)	Prededucibile	1.000,00	100%	1.000,00	Fase 2 (autorizzato dal giudice col primo riparto (art. 71, co. 4, CCII)
OCC — saldo finale (art. 71, co. 4, CCII)	Prededucibile	3.000,00	100%	3.000,00	Fase 3 (finale) Liquidazione finale subordinata al decreto di liquidazione del Giudice all'esito della completa esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71, comma 4, D.Lgs. n. 14/2019
Compenso Advisor	Privilegio	2.000,00	100%	2.000,00	
TOTALE		131.470,84		40.950,00	

Pertanto, il valore dell'indebitamento netto complessivo, al netto dei compensi dell'OCC (€ 4.000,00) e dell'Advisor (€ 2.000,00), ammonta ad € 125.470,84; il fabbisogno complessivo della procedura, comprensivo delle prededuzioni, è pari ad € 131.470,84.

SULLA DURATA DE PIANO PROPOSTO

Il piano, della durata di **7 anni (per complessive 91 rate di cui 84 rate mensili ordinarie e 7 rate mese di dicembre)**, si baserà sulla messa a disposizione della procedura della somma mensile di **€ 450,00 (raddoppiata nei mesi di dicembre)** e si articola nelle seguenti fasi temporali successive.

- **Fabbisogno Totale del Piano:** € 450,00 x 91 rate (84 rate mensili ordinarie e 7 rate mese di dicembre) = **€ 40.950,00**

FASE 1 — CREDITORI PRIVILEGIATI (mesi 1-9 circa dall'omologazione)

Con le prime rate mensili da € 450,00 si procede al pagamento integrale dei creditori privilegiati nel seguente ordine: Regione Campania (bollo auto 2026), € 177,90, pagamento integrale al 100%; Comune di Pomigliano D'Arco (TARI 2021-2026), € 3.600,00, pagamento

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

integrale al 100%. Totale Fase 1: € 3.777,90, corrispondente a circa 9 rate mensili, l'ultima delle quali parziale.

FASE 2 — CREDITORI CHIROGRAFARI (dal mese 10 circa fino al mese 79 circa)

Completato il pagamento dei privilegiati, le successive rate mensili da € 450,00 sono destinate al pagamento parziale dei creditori chirografari, senza interessi e in quote proporzionali ai rispettivi crediti: Prestitalia S.p.A. (Cessione Quinto n. 4900418460), credito € 37.343,00, soddisfazione 25,61% pari a € 9.565,55; Prestitalia S.p.A. (Delega n. 4900423631), credito € 35.526,80, soddisfazione 25,61% pari a € 9.100,32; Agenzia Entrate Riscossione (cartelle), credito € 601,02, soddisfazione 25,61% pari a € 153,95; IntesaSanpaolo S.p.A. (Finanziamento n. 78992397), credito € 46.270,12, soddisfazione 25,61% pari a € 11.852,27; IntesaSanpaolo S.p.A. (Carta di credito), credito € 1.952,00, soddisfazione 25,61% pari a € 500,01. L'attivo destinato ai chirografari è pari ad € 31.172,10, corrispondente a circa 69 rate mensili.

In occasione del primo progetto di ripartizione parziale ai creditori chirografari, e conformemente a quanto disposto dall'art. 71, comma 4, CCII, il giudice è chiamato a liquidare in favore dell'OCC un acconto sul compenso pari a € 1.000,00, da prelevare sull'attivo disponibile in quel momento.

FASE 3 — CREDITORI IN PREDEDUZIONE (ultime rate del piano, dal mese 80 circa)

Concluso il pagamento dei creditori chirografari, le rate residue, circa 13 rate mensili da € 450,00, sono destinate al pagamento integrale dei crediti sorti in funzione della procedura. L'OCC riceverà il saldo finale del compenso, al netto dell'acconto di € 1.000,00 già corrisposto nella Fase 2, stimato in € 3.000,00, e subordinato al decreto di liquidazione del Giudice a conclusione del piano, previa presentazione da parte dell'OCC della relazione finale attestante l'integrale e corretta esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71, comma 4, D.Lgs. n. 14/2019, e determinato ai sensi del D.M. Giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Il Compenso Advisor (Avv. di Franco), pari ad € 2.000,00, sarà pagato integralmente al 100% e liquidato contestualmente al saldo OCC.

CALCOLO DEL RIPARTO

- Fabbisogno totale del Piano: € 450,00 × 91 rate = € 40.950,00.
- Meno privilegiati (pagati in Fase 1): − € 3.777,90.
- Meno OCC acconto (Fase 2, primo riparto): − € 1.000,00.
- Meno prededuzione finale OCC + Advisor (Fase 3): − € 5.000,00.

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

- Attivo netto destinato ai chirografari: € 31.172,10.
- Percentuale di soddisfacimento chirografari: (€ 31.172,10 / € 121.692,94) = 25,61%

Fermo restando quanto evidenziato in ordine alla fattibilità ed alla convenienza del piano proposto, con riferimento alla sua durata, lo scrivente difensore evidenzia l'assenza di un dato normativo univoco che stabilisca il perimetro temporale della durata dei piani di sovraindebitamento. Non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori siano maggiormente tutelati con un piano che preveda una durata superiore ai 5-7 anni.
Sul punto il Tribunale di Bari ha ammesso dilazioni rispettivamente per 10 anni (Tribunale di Bari 23.03.2022 Est. Naponiello), per 13,2 anni (Tribunale di Bari 29.09.2022 Est. De Palma) per 15,5 anni (Tribunale di Bari 25.03.2022 Est. De Palma) e 15,8 anni (Tribunale di Bari 6.04.2022 Est. Cesaroni).
I parametri da tenere in considerazione sono quelli delle possibili rateizzazioni delle imposte erariali (che possono arrivare sino a 10 anni) e l'età del debitore, rapportata alla vita media degli uomini (79,3) o delle donne (84,6).
Nel caso che ci occupa, non vi sono debiti erariali, mentre l'età del proponente è di gran lunga inferiore alla vita media.
Ne consegue che la presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore appare rispettosa del dato normativo nazionale ed europeo.
Infine, si osserva che stante la consistenza del patrimonio del ricorrente, il piano è lo strumento più idoneo a soddisfare i creditori anche in ordine alla convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto alla liquidazione controllata ex art.268 e ss. D.Lgs.14/2019.

13

RICHIESTA SOSPENSIONE E CESSAZIONE TRATTENUTE IN BUSTA PAGA

Ai sensi dell'art. 67, co. 3, CCII, l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti determina la non opponibilità alla massa dei creditori delle cessioni volontarie dei crediti futuri e delle deleghe di pagamento. Pertanto, con la sentenza di omologa, si chiede al Tribunale:

- Di ordinare al terzo datore di lavoro (Ministero della Difesa) di interrompere le trattenute mensili di € 349,00 ed € 340,00 sulla busta paga del sig. Chetta Emanuele.
- Di ripristinare la piena disponibilità dello stipendio mensile netto in capo al debitore (pari a € 1.824,67).

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

14

CONVENIENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

In conformità con le prescrizioni degli articoli 67 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), si procede di seguito all'analisi comparativa tra lo scenario delineato dal presente Piano di Ristrutturazione e quello derivante dall'apertura di una procedura di Liquidazione Controllata del patrimonio ai sensi dell'art. 268 CCII

Tale valutazione è finalizzata a dimostrare la convenienza della proposta per l'intero ceto creditorio, attestando come il soddisfacimento offerto tramite l'esecuzione del piano sia notevolmente superiore a quello realizzabile in caso di liquidazione coatta del patrimonio del debitore

Come detto, il Proponente non risulta proprietario di alcun bene immobile, né pro quota né per l'intero. Di conseguenza, lo scenario liquidatorio è totalmente privo di qualsivoglia attivo derivante da vendite esecutive immobiliari. Non si rinvengono partecipazioni societarie e beni mobili registrati, fatta eccezione del veicolo familiare di indubbio valore di realizzo di €. 4.500,00 (trattasi di veicolo con oltre 300mila km). Il saldo attivo del conto corrente bancario è da considerarsi di entità minima e assorbito dalle ordinarie esigenze di gestione quotidiana. L'unico cespite economico aggredibile nella procedura liquidatoria è rappresentato da una quota dello stipendio percepito dal Proponente quale lavoratore dipendente a tempo indeterminato.

Procedendo, quindi, alla **stima del Ricavo nell'Alternativa Liquidatoria (Art. 268 CCII), l'unico attivo** patrimoniale aggredibile del sig. Chetta è una quota del suo stipendio ed il veicolo di proprietà.

Durata della Procedura: La liquidazione controllata ha una durata di **tre anni**, al termine dei quali il debitore, se meritevole, ha diritto all'esdebitazione

DISTRIBUZIONE ATTIVO LORDO E NETTO NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

1. **Soddisfacimento Creditori Privilegiati:** L'attivo netto (€ 10.220,00) è sufficiente a pagare integralmente i crediti privilegiati per un totale di **€ 3.777,90** (Regione Campania e Comune di Pomigliano D'Arco).
2. **Residuo per Creditori Chirografari:** € 10.220,00 (Attivo Netto) - € 3.777,90 (Privilegiati) = **€ 6.442,10**
3. **Percentuale di Soddisfacimento Chirografari:** (€ 6.442,10 / € 121.692,94) = **5,29%**

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

Si tenga presente che l'ipotesi di liquidazione di cui sopra muove da una prospettiva ottimistica di incasso dell'intero valore di mercato del veicolo di proprietà del proponente.

Il valore di realizzo dell'Autoveicolo Ford B-Max nella Prospettiva Liquidatoria: scarto tra valore dichiarato e prezzo di vendita in procedura

L'autoveicolo Ford B-Max, targa FA589SJ, immatricolato il 28/09/2015, di proprietà del sig. Chetta Emanuele, è iscritto nell'inventario patrimoniale con un valore stimato di **€ 4.500,00**
Un elemento di fondamentale rilevanza pratica è lo scarto tra il valore di stima e il valore di realizzo effettivo in sede di liquidazione concorsuale.
L'art. 268 CCII prevede che le vendite siano effettuate "tramite procedure competitive", con stima di operatori esperti e adeguata pubblicità. Tuttavia, la prassi giurisprudenziale e la letteratura specialistica evidenziano unanimemente che i beni mobili registrati (ed in particolare gli autoveicoli usati) realizzano, nelle procedure concorsuali, valori significativamente inferiori al valore di mercato, stimabili tra il 50% e il 70% del valore venale, per effetto dei costi di custodia, delle spese di pubblicità e della minore attrattività delle aste rispetto al mercato privato.
Applicando quindi una **stima prudenziale di realizzo al 70%** del valore dichiarato (quasi sempre i valori di realizzo sono molto più bassi):

- Valore dichiarato: € 4.500,00
- Valore stimato di realizzo in procedura (70%): **€ 3.150,00**
- Spese di custodia, perizia e vendita (stima): - € 300,00
- **Netto realizzabile dal veicolo: € 2.850,00**

Ai fini della massima trasparenza e a vantaggio del ceto creditorio, nelle elaborazioni che seguono si utilizzeranno due ipotesi:

- **Ipotesi conservativa:** Realizzo netto del veicolo = € 2.850,00
- **Ipotesi ottimistica (valore pieno, già sopra riportata):** Realizzo netto del veicolo = € 4.500,00

Tabella riepilogativa scenario Liquidatorio con inclusione del Veicolo con i due scenari combinati

Parametro	Scen. — Reddito max + veicolo (ipotesi conservativa)	Scen. — Reddito max + veicolo (ipotesi ottimistica)
Quota mensile disponibile	€ 270,00	€ 270,00
Attivo da redditi (36 mesi)	€ 9.720,00	€ 9.720,00
Attivo da realizzo veicolo	€ 2.850,00	€ 4.500,00
Attivo lordo totale	€ 12.570,00	€ 14.220,00
Meno spese di procedura / prededuzioni	- € 4.000,00	- € 4.000,00
Attivo netto	€ 8.570,00	€ 10.220,00

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

Meno privilegiati (100%)	- € 3.777,90	- € 3.777,90
Residuo per chirografari	€ 4.792,10	€ 6.442,10
% soddisfacimento chirografari	3,94%	5,29%

Tabella Comparativa Finale: Piano di Ristrutturazione vs. Tutti gli Scenari Liquidatori

La tabella seguente pone a confronto il soddisfacimento garantito dal piano con quello ottenibile in ciascuno dei due scenari liquidatori individuati.

Analisi Comparativa Analitica per Creditore

Creditore	Grado	Credito (€)	Liq. Scen. (3,94%)	Liq. Scen. (5,29%)	Piano Ristrutt. (27%)	Vantaggio su Piano liq.- ipotesi 5,29%
Comp. OCC/Liquidatore	Preded.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**	=
Regione Campania	Privilegiato	177,90	177,90	177,90	**177,90**	=
Comune Pomigliano	Privilegiato	3.600,00	3.600,00	3.600,00	**3.600,00**	=
Advaisor	Privilegiato	2.000,00			**2.000,00**	
Prestitalia (CQS)	Chirografario	37.343,00	1.471,11	1.975,44	**9.565,55**	**+7.590,11**
Prestitalia (Delega)	Chirografario	35.526,80	1.399,76	1.879,37	**9.100,32**	**+7.686,18**
Ag. Entrate Risc.	Chirografario	601,02	23,68	31,79	**153,95**	**+122,16**
IntesaSanpaolo (Fin.)	Chirografario	46.270,12	1.823,04	2.447,69	**11.852,27**	**+9.404,58**
IntesaSanpaolo (Carta)	Chirografario	1.952,00	76,91	103,26	**500,01**	**+396,75**
TOTALE		**129.470,84**	**12.571,40**	**14.215,45**	**40.950,00**	**+25.199,78**

Tabella Analitica per Singolo Creditore

Creditore	Grado	Credito Ammesso (€)	Soddisfacimento in Liquidazione – Ipotesi Minima (€)	Soddisfacimento in Liquidazione – Ipotesi Massima (5,29%) (€)	Soddisfacimento nel Piano (€)	% Piano	Vantaggio del Piano rispetto all'Ipotesi Massima (€)
Compenso O.C.C.	Prededucibile	4.000,00	1.872,00 (parziale)	4.000,00	**4.000,00**	100%	=
Regione Campania (Bollo Auto 2026)	Privilegiato	177,90	0,00	177,90	**177,90**	100%	**=**
Comune di Pomigliano D'Arco (TARI 2021-2026)	Privilegiato	3.600,00	0,00	3.600,00	**3.600,00**	100%	**=**
Prestitalia S.p.A. (Cessione del Quinto)	Chirografario	37.343,00	0,00	1.975,44	**9.565,55**	25,61%	**+7.590,11**
Prestitalia S.p.A. (Delega	Chirografario	35.526,80	0,00	1.879,37	**9.100,32**	25,61%	**+7.686,18**

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

Creditore	Grado	Credito Ammesso (€)	Soddisfacimento in Liquidazione – Ipotesi Minima (€)	Soddisfacimento in Liquidazione – Ipotesi Massima (5,29%) (€)	Soddisfacimento nel Piano (€)	% Piano	Vantaggio del Piano rispetto all'Ipotesi Massima (€)
di Pagamento)							
Agenzia Entrate Riscossione (Cartelle)	Chirografario	601,02	0,00	31,79	**153,95**	25,61%	**+122,16**
IntesaSanpaolo S.p.A. (Finanziamento n. 78992397)	Chirografario	46.270,12	0,00	2.447,69	**11.852,27**	25,61%	**+9.404,58**
IntesaSanpaolo S.p.A. (Carta di Credito)	Chirografario	1.952,00	0,00	103,26	**500,01**	25,61%	**+396,75**
TOTALE		**129.470,84**	**1.872,00**	**14.215,45**	**40.633,99**		**+31.172,10**

Il principio del "miglior soddisfacimento possibile"

L'analisi comparativa dimostra che, anche nello scenario liquidatorio **più favorevole per i creditori**, i creditori chirografari riceverebbero al massimo il **5,29%** dei loro crediti. Il piano offre il **25,61%**, ossia una somma **cinque volte superiore**. Come stabilito dall'art. 70, comma 7, CCII, il giudice omologa il piano qualora ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dal piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Tale condizione è abbondantemente soddisfatta.

Conclusioni sulla Convenienza

(Art. 70, co. 7 CCII)

Le risultanze dei conteggi sopra esposti evidenziano che:

1. **Assenza di un pregiudizio per i creditori:** La proposta rispetta pienamente la causa concreta delle procedure di composizione della crisi, consistente nell'assicurare ai creditori un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale o controllata (Cass. Civ., Sez. 1, N. 9399 del 05-04-2023; Tribunale Di Milano, Sentenza n.341 del 6 Maggio 2025).
2. **Soddisfacimento non irrisorio:** A fronte di un recupero puramente simbolico e inferiore al 5,29% nello scenario liquidatorio (per i creditori chirografari), il piano offre una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari pari al 25,61%**,** ampiamente considerata dalla giurisprudenza di merito come seria, concreta e non puramente simbolica (Tribunale di Ravenna - Sentenza 17 ottobre 2025, n. 81).

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

3. **La ratio della dilazione temporale:** Sebbene il piano si sviluppi su un arco temporale superiore al quinquennio (7 anni), tale dilazione è pienamente legittima (tra le tante: Tribunale di Brindisi, Sentenza n.53 del 13 dicembre 2024). Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, non si può escludere che gli interessi dei creditori siano maggiormente tutelati da un piano di significativa durata, laddove lo stesso offra un'utilità economica concreta altrimenti irrealizzabile con la liquidazione forzata dei beni (Tribunale di Ravenna - Sentenza 17 ottobre 2025, n. 81). La dilazione proposta rappresenta l'unico strumento idoneo a contemperare la tutela del credito con il principio della "seconda chance" per il debitore in buona fede (Cass. Civ., Sez. 1, N. 4622 del 21-02-2024).

15

CONCLUSIONI

Al termine della fase prodromica, il gestore nominato dall'OCC ha redatto tutte le relazioni/attestazioni previste dalla legge, dalle quali è risultata la veridicità, completezza ed attendibilità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati.

Ha inoltre attestato la sostenibilità e fattibilità del piano che sta alla base della proposta, consentendo al ricorrente, consapevole della situazione in cui versa, di soddisfare i creditori secondo il predisposto piano di ristrutturazione, in quanto elaborato con la previsione del pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile, attraverso risorse liquide ed esigibili mensilmente, rappresentate dallo stipendio del sig. Chetta Emanuele.

Tanto premesso ed osservato, il sig. Chetta Emanuele

RICORRE

all'On.le **Tribunale di Nola** affinché, in accoglimento del presente ricorso, voglia:

1. **dichiarare ammissibile** il ricorso per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 65 e ss CCII, riconoscendo la qualità di consumatore del ricorrente e l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 CCII;
2. **disporre con decreto** che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura dell'O.C.C., a tutti i creditori presenti nell'elenco;
3. **disporre** che il compenso all'OCC sia regolato mediante acconto di € 1.000,00 e

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

saldo finale solo all'atto della chiusura della procedura, previa liquidazione giudiziale con provvedimento del G.D., ai sensi dell'art. 71, co.4, CCII.

4. **disporre il divieto** di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
5. **ritenere fattibile e conveniente** la proposta di ristrutturazione dei debiti, in quanto più favorevole dell'alternativa liquidatoria ex artt. 268 e ss. CCII;
6. **omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forma familiare** nei termini proposti, ai sensi dell'art. 70 CCII;
7. **di ordinare al terzo datore di lavoro** (Ministero della Difesa) di interrompere le trattenute mensili di € 349,00 ed € 340,00 sulla busta paga del ricorrente;
8. **confermare** l'incarico al gestore della crisi avv. Lara Mutascio, ai fini dell'esecuzione e della vigilanza sull'esecuzione del piano ex CCII.

Chetta Emanuele _____

Avv. Alfredo di Franco

Firmato Da: ALFREDO DI FRANCO Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 18ec0b9

TRIBUNALE DI NOLA

SECONDA SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

RG. 232-1/2026

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70 CCII

Il giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano,

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da **Chetta Emanuele**, nato a Napoli il 26/08/1980, C.F. CHTMNL80M26F839P, residente in Pomigliano D'Arco (NA), via Napoli n. 67, assistito dall'Avv. Alfredo di Franco - C.F.: DFRLRD72C06A512W - pec: alfredo.difranco@avvocatismcv.it - Fax: 0818113104, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Aversa (Ce), alla Via E. De Filippo n.18, sc. C – cond. Habitat, tramite l'OCC incaricato, avv. Lara Mutascio;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Pomigliano D'Arco (NA) e, pertanto, nel circondario dell'intestato Tribunale;

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, in una "*progressiva sovrapposizione di esigenze familiari crescenti,*

Firmato Da: ROSA NAPOLITANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7006887ed2625defc07188077478d1b6

trasferimenti di sede per ragioni di servizio e operazioni di rinegoziazione del debito che, pur nate da un intento razionalizzatore, hanno nel tempo aggravato l'esposizione complessiva…. Tutti i finanziamenti sono stati contratti per far fronte a esigenze della vita familiare primarie e costituzionalmente rilevanti: allestimento e manutenzione straordinaria della casa familiare, sostentamento del nucleo durante i periodi di assenza di reddito della consorte, cure mediche, acquisto di mezzi di trasporto necessari alla mobilità lavorativa e familiare. Nessuna obbligazione risulta contratta per finalità speculative, voluttuarie o di lusso. Carattere involontario della crisi. Il peggioramento della situazione finanziaria si è sviluppato progressivamente in coincidenza con eventi non dipendenti dalla volontà del ricorrente: il trasferimento forzoso di sede lavorativa fuori regione, la nascita di tre figli con conseguente incremento fisiologico dei costi familiari, l'inoccupazione persistente della consorte, l'intervento chirurgico di questa ultima nel gennaio 2026. Tentativo razionalizzatore delle rinegoziazioni. Le successive operazioni di consolidamento e rinegoziazione non sono ascrivibili a un'ostinata e avventata reiterazione del ricorso al credito per fini futili, bensì al tentativo, pur tecnicamente non ottimale, come è fisiologico per un soggetto privo di competenze finanziarie specialistiche, di semplificare la gestione della propria esposizione frammentata, riducendo il numero delle rate e ottenendo condizioni di rimborso nominalmente più sostenibili. Tale condotta non integra la soglia della macroscopica imprudenza o grossolana trascuratezza che caratterizza la colpa grave….. La definitiva incapacità del sig. Chetta di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte deriva dalla manifesta e strutturale sproporzione tra le sue risorse disponibili e il carico debitorio complessivo. Il reddito mensile netto del ricorrente, pari a circa € 1.832,00 (al lordo delle trattenute per cessione del quinto e delega in busta paga), è gravato da trattenute mensili complessive di € 689,00 (€ 349,00 per la CQS Prestitalia + € 340,00 per la delega Prestitalia), che riducono il disponibile effettivo percepito a circa € 1.143,00. A tale disponibile si aggiunge l'assegno di mantenimento di € 700,00 percepito dalla consorte (di cui € 300,00 vincolati al mantenimento del minore [redacted]), per entrate nette del nucleo familiare di circa € 1.843,00 al netto delle trattenute. Le spese mensili necessarie al sostentamento del nucleo di cinque persone ammontano a circa € 2.080,00, determinando uno squilibrio strutturale negativo che rende matematicamente impossibile il simultaneo adempimento delle obbligazioni verso i creditori e il soddisfacimento delle esigenze minime di vita della famiglia. A ciò si aggiunge la rata

Firmato Da: ROSA NAPOLITANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7006887ed2625defc07188077478d1b6

mensile residua del finanziamento IntesaSanpaolo n. 78992397 (€ 633,86), anch'essa non più sostenibile alla luce del bilancio complessivo, attesa la sopravvenuta incapacità di garantire sia il servizio del debito che il mantenimento dignitoso del nucleo familiare" (cfr. pagg. 8-9 relazione occ avv. Lara Mutascio);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII nonché la richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento - da intendersi quale situazione di strutturale incapacità del debitore di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni alla luce della mancanza di sufficienti risorse finanziarie per provvedervi, indipendentemente dalla consistenza mobiliare ed immobiliare dello stesso che non consente, oggettivamente, di far fronte nell'immediatezza alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento futuro ed incerto nel *quantum* - in quanto: 1) Emanuele Chetta, oltre a disporre di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente di circa € 1.832,00, risulta proprietario solo di autovettura FORD B-MAX, TG. FA589SJ, IMM. 28/09/2015, del valore di mercato di circa € 4.500,00; 2) a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 5 membri) per un importo pari ad € 2.080,00 al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € 125.470,84;

richiamate, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le considerazioni espresse dall'occ nella relazione particolareggiata in atti;

richiamate, in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le considerazioni espresse dall'occ nella relazione particolareggiata in atti;

rilevato che l'occ*,* nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura pari ad € 40.950,00 derivante dalla corresponsione di € 450,00 per un periodo di 91 mesi (7 anni e 7 mesi);
- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento dei creditori: pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione (compenso OCC: €

Firmato Da: ROSA NAPOLITANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7006887ed2625defc07188077478d1b6

4.000,00); pagamento integrale (100%) dei crediti privilegiati di 20° grado ex art. 2752 c.c. (Regione Campania: € 177,90; Comune di Pomigliano D'Arco: € 3.600,00); pagamento integrale (100%) del compenso privilegiato dell'advisor legale (€ 2.000,00); soddisfacimento paritetico e proporzionale di tutti i creditori chirografari nella misura del 25%, nel rispetto del principio della *par condicio creditorum*;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

richiamato l'art. 70 comma 4 laddove dispone che *"con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento";*

ritenuta l'opportunità di disporre, su istanza del debitore, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo nonché la sospensione della cessione del quinto e della delega di pagamento che comprimono le attuali disponibilità stipendiali del ricorrente, in conformità alla più recente giurisprudenza di merito che ammette la possibilità di accogliere l'istanza del debitore volta ad ottenere, ex art. 70, co.4, CCII, l'inibitoria temporanea degli effetti della cessione del quinto dello stipendio o dell'ordinanza di assegnazione di una quota dello stesso, anche quando il piano preveda l'acquisizione della provvista necessaria per i pagamenti solo a partire dall'omologa, in quanto la misura appare comunque funzionale ad evitare che la durata del procedimento possa avvantaggiare alcuni creditori rispetto ad altri, essendo evidente che, in mancanza di sospensione, si consentirebbe a taluni creditori "anteriori", prima ancora dell'omologazione, di soddisfarsi al di fuori del concorso (cfr. in tal senso*, ex multis*, Tribunale Pistoia, 31 Luglio 2024);
letti gli artt. 67 e ss. CCII;

AMMETTE

Firmato Da: ROSA NAPOLITANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7006887ed2625defc07188077478d1b6

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore **di Chetta Emanuele,** nato a Napoli il 26/08/1980, C.F. CHTMNL80M26F839P, residente in Pomigliano D'Arco (NA), via Napoli n. 67

DISPONE

ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII:

- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo;
- La sospensione della cessione del quinto e della delega di pagamento che comprimono le attuali disponibilità stipendiali del ricorrente.

ORDINA

che la proposta, il piano ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'art. 70 comma 3 CCII le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

DISPONE

- che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 successivamente integrato con decreto n. 31/2026 del 31.03.2026 (cui si rimanda per le relative indicazioni) tramite la cancelleria competente**,** entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di

Firmato Da: ROSA NAPOLITANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7006887ed2625defc07188077478d1b6

ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere la documentazione da pubblicare epurata dei dati sensibili (in formato word, pdf, excel o zip) alla Cancelleria del Settore Procedure concorsuali e attinenti all'insolvenza del Tribunale di Nola tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fallimentare.tribunale.nola@giustiziacert.it;

- Che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCII, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e all'OCC.

Nola, 12.11.2026

Il Giudice

dott.ssa Rosa Napolitano

Firmato Da: ROSA NAPOLITANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7006887ed2625defc07188077478d1b6